

BENEFICI ALL'ASSUNZIONE

Esonero contributivo e garanzia giovani: benefici cumulabili

Se il datore di lavoro è intenzionato ad assumere, con contratto a tempo indeterminato un giovane di età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni, in possesso anche dei requisiti previsti dal c. 118 art. 1 L. n. 190/2014, potrà cumulare i due benefici raggiungendo quindi un risparmio complessivo fino ad un massimo di 30.180 euro nei primi tre anni di assunzione. Chiarimenti sulla cumulabilità dei benefici vengono forniti dalla Fondazione Studi dei consulenti del Lavoro nell'approfondimento del 4 giugno 2015.

Chiarimenti **sull'esonero contributivo** previsto dalla Legge di Stabilità 2015 e la cumulabilità dell'agevolazione con il programma **Garanzia Giovani**, vengono forniti dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro in un approfondimento del 4 giugno 2015.

Condizioni per la fruizione dell'esonero

Il diritto all'esonero contributivo **triennale** è subordinata alla sussistenza, alla data dell'assunzione, delle seguenti condizioni:

- il lavoratore deve risultare non occupato nei **sei mesi** precedenti l'assunzione;
- il lavoratore non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo o con società da questi controllate o a questi collegate nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo, nei **tre mesi** precedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità;
- il datore di lavoro deve risultare **in regola** con gli obblighi di natura contributiva, privo di violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto integrale degli accordi e contratti collettivi di qualsiasi livello.
- il datore di lavoro non deve effettuare assunzioni in violazione del diritto di precedenza in capo al lavoratore licenziato ovvero cessato da un rapporto a termine.

Misura dell'esonero

Il datore di lavoro sarà esonerato dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a suo fino ad un massimo di 36 mesi e, comunque, nel limite massimo per ciascun lavoratore, di 8.060 euro su base annua. Sono esclusi dall'esonero i premi assicurativi INAIL.

Compatibilità con "Programma Garanzia Giovani"

La Garanzia Giovani è un piano europeo che offre ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano (i c.d. Neet) opportunità di lavoro, formazione e autoimprenditorialità. Pertanto le imprese, rispondendo ad avvisi pubblici e bandi regionali, potranno fruire di bonus occupazionali per l'instaurazione di rapporti di tirocinio, contratti di apprendistato e assunzione a tempo determinato o indeterminato. A seguito della modifica del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014, operata dal decreto direttoriale del medesimo Ministero del 23

gennaio 2015 n. 11, risulta ora possibile cumulare l'incentivo previsto dal Programma Garanzia Giovani con l'esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità 2015.

Gli incentivi previsti sono differenti per ogni misura e per modalità di accesso. In sintesi se il datore di lavoro è intenzionato ad assumere, con contratto a tempo indeterminato un giovane di età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni, in possesso anche dei requisiti previsti dal c. 118 art. 1 L. n. 190/2014, potrà **cumulare i due benefici** raggiungendo quindi un **risparmio** complessivo fino ad un massimo di 30.180 euro nei primi tre anni di assunzione.